

REP. N.14888

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ALBERGO
DIFFUSO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PILOTA “SANZA: IL BORGO
DELL’ACCOGLIENZA” NEL COMUNE DI SANZA (SA).

CUP G49I22000450006 – CIG B55F03CC94.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventicinque il giorno primo del mese di agosto, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell’Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa d’atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati e della DGR n. 466 del 27/07/2023, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. 0384280/2025 del 1° agosto 2025, ai sensi dell’art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta) si sono costituiti:

- 1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio Speciale Grandi Opere, di seguito Ufficio Speciale, dott. Fabrizio Manduca, nato [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC 574 del 03/11/2022. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. PG/2025/0346833 del 10/07/2025, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio III AA.GG., Atti

sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

- 2) la Società di capitali “LA CASCINA COSTRUZIONI S.R.L.”, C.F. 08045240721 - P. IVA 08045240721, con sede in via Francesco Antolisei, 25, 00173 – Roma, di seguito denominata “Società”, nella persona dell’ing. Federico Dell’Aquila, consigliere delegato e legale rappresentante di “La Cascina Costruzioni S.R.L.”, nato [REDACTED] c.f.: [REDACTED], identificato tramite C. I. n CA03780HW rilasciata l’11/01/2021 dal comune di Roma, domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri al medesimo derivanti dallo statuto sociale.

Verificata dall’Ufficio Speciale la regolarità della visura camerale del 12/06/2025 (documento T599646350), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 28/12/2020, numero e codice fiscale n. 08045240721 e numero REA RM – 1520985; Verificata dall’Ufficio Speciale la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con nota prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0158836_20250411 dell’11/04/2025. Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che si può procedere alla stipula del presente contratto, che in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificata dall’Ufficio Speciale per la Società la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato con prot. INPS_46729845 con scadenza il 9/11/2025, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti dell’INPS, INAIL e CNCE.

Verificato che il Dirigente dell’Ufficio Speciale 60.06.04 ha attestato, con nota PG/2025/0347354 del 10/07/2025 che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante Vicario sono certo, premettono che:

- a) il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE, e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- b) con il Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato approvato il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF);

- c) il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- d) la Misura 2 del PNRR ha ad oggetto “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Componente 3 Cultura 4.0. (M1C3) – Investimento 2.1. “Attrattività dei borghi storici”;
- e) il Ministro della Cultura, con nota del 09.12.2021 (MIC_UDCM_GABINETTO|09/12/2021|0034822-P), ha trasmesso ai Presidenti delle Regioni le “Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento 2.1 Attrattività dei Borghi, M1C3 Turismo e Cultura del PNRR”, e, con Deliberazione n. 30 del 18/01/2022, ad oggetto “PNRR - Linee di indirizzo MiC - Borghi - Azione A. Determinazioni”, la Giunta regionale della Campania ha preso atto delle citate Linee di indirizzo, a cui ha conformato tutto il procedimento di individuazione di un Progetto pilota, costituente allegato alla medesima deliberazione, volto alla rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante;
- f) il decreto del Segretario Generale n. 10 del 20 gennaio 2022 recante “Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura” individua quale Struttura Attuatrice dell'investimento 2.1. Attrattività dei Borghi il Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica) del Segretariato Generale, attribuendone le relative funzioni;
- g) con decreto dirigenziale n. 45 del 31/01/2022, recante “Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati”, la Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo ha adottato l'Avviso Pubblico rivolto ai Comuni della Campania, dando mandato allo Staff 50.12.91 di adottare gli atti consequenziali connessi all'attuazione del provvedimento;
- h) con successiva deliberazione n. 99 del 1/03/2022, la Giunta regionale della Campania, preso atto delle risultanze della Commissione di valutazione delle proposte pervenute da parte dei Comuni proponenti, ha individuato, quale borgo pilota per il progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, la proposta progettuale, acquisita al prot. n. 9881 del 15/03/2022, presentata del Comune di Sanza (SA), denominata “Sanza: il Borgo dell'accoglienza”, completa della strategia e degli obiettivi di intervento, delle informazioni identificative, delle informazioni anagrafiche inerenti al Soggetto proponente, del CUP, dei budget previsionali e relative

tipologie di costi previsti, dei risultati attesi quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e dei relativi tempi di realizzazione, nonché del cronoprogramma di attuazione e spesa dei singoli progetti;

- i) con decreto del Segretario Generale n. 453 del 7/06/2022, il Ministero della Cultura, a seguito dell'istruttoria condotta dal Comitato tecnico appositamente costituito per la verifica di coerenza delle proposte progettuali presentate dalle Regioni, ha ammesso a finanziamento il progetto pilota presentato dalla Regione d'intesa con il Comune di Sanza;
- j) con il decreto del MIC n. 453/2022 è stato assegnato al Comune di Sanza l'importo di euro 20.000.000,00 per la realizzazione del Progetto pilota denominato titolato "Sanza: Il Borgo dell'accoglienza" – Cup G49i22000450006;
- k) con deliberazione n. 450 del 1/09/2022, la Giunta Regionale della Campania, a seguito della trasmissione della bozza del disciplinare d'obblighi tra Ministero, Comune beneficiario/soggetto Attuatore e Regione, giusta nota MIC_SG_SERV_VIII_22/07/2022_0024558_P, ha preso atto del sopra richiamato decreto del Segretario Generale n. 453/2022 e del disciplinare d'obblighi da sottoscrivere e ha dato mandato all'Ufficio Speciale, di concerto con la Direzione per le Politiche Culturali e Turismo ed in raccordo con le strutture competenti in materia di PNRR, di provvedere all'attuazione dell'investimento e di ogni conseguente adempimento amministrativo, alla sottoscrizione del disciplinare d'obblighi e altresì alla definizione della convenzione da stipulare inter partes con il Comune di Sanza, ai sensi dell'art. 9, co. 1, del DL 77/2021, per la realizzazione del progetto di cui trattasi;
- l) con nota Prot.PG/2022/0453664 del 16/09/2022 è stato sottoscritto il disciplinare d'obblighi tra il Ministero della Cultura, il Comune di Sanza e la Regione Campania;
- m) in data 28/10/2022 tra il Comune di Sanza e la Regione è stato sottoscritto, ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. e art. 5, comma 6 e 7, del previgente D. Lgs. 50/2016, l'Accordo di Collaborazione, il cui schema è stato approvato con decreto dirigenziale n. 787 del 19/10/2022 dell'Ufficio Speciale, in base al quale la Regione - Ufficio Speciale - ha assunto il ruolo di Soggetto Attuatore esterno per contribuire alla realizzazione del progetto "Sanza: borgo dell'accoglienza", all'articolazione e pianificazione delle azioni, dei tempi di esecuzione delle rispettive attività e dell'impiego delle rispettive risorse, secondo le M&T concordati con l'Unione Europea per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti PNRR e di ogni conseguente adempimento amministrativo;
- n) con Decreto Dirigenziale n. 1022 del 30/12/2022 dell'Ufficio Speciale è stato approvato l'Avviso Pubblico rivolto a soggetti privati per la ricognizione e acquisizione del patrimonio immobiliare da utilizzare per la realizzazione dell'albergo diffuso nell'ambito del progetto, finalizzato a verificare la

sussistenza, sul territorio del Comune di Sanza, di immobili aventi le caratteristiche rispondenti al progetto pilota, con scadenza termine di ricezione delle istanze di adesione fissato al 31/01/2023;

- o) nell'ambito del Progetto pilota è previsto l'intervento "Rifacimento e riqualificazione di Piazza Plebiscito sita nel centro storico del Comune di Sanza" - CUP: G49I22000450006;
- p) con determina dirigenziale n. 269 del 21/04/2023, il Comune di Sanza ha impegnato in favore della Regione, la somma complessiva di € 13.000.000,00, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi 2023-2025 in cui le stesse sono esigibili;
- q) Con DGR n. 251/2023, è stato istituito il capitolo di spesa U06658 (area funzionale E03258-U06658) dotandolo delle necessarie risorse per la realizzazione delle attività inerenti al progetto in parola ed assegnandolo alla responsabilità dell'Ufficio Speciale;
- r) Con determina dirigenziale n. 194 del 31/12/2024, il Comune di Sanza ha impegnato in favore della Regione, l'ulteriore somma di € 6.000.000,00, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi 2025-2026 in cui le stesse sono esigibili;
- s) con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 21/01/2025 il Comune di Sanza ha approvato il Progetto Esecutivo dell'Albergo Diffuso di "Sanza borgo dell'accoglienza", così fornendo le necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori;
- t) Con successivo Decreto Dirigenziale n. 26 del 23/01/2025, l'Ufficio Speciale ha preso atto della DGC n. 2 del 21/01/2025 del Comune di Sanza e approvato il quadro economico complessivo dell'intervento e gli allegati denominati "Capitolato Speciale d'appalto", quali parti integranti e sostanziali del provvedimento a contrarre ed ha altresì autorizzato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, l'avvio delle procedure a contrarre relative all'esecuzione dei lavori di "Realizzazione dell'albergo diffuso nell'ambito del progetto pilota "sanza: il borgo dell'accoglienza" nel Comune di Sanza (SA)" - CUP: G49I22000450006 - CIG: B55F03CC94;
- u) Con Decreto Dirigenziale n. 34 del 27/01/2025, l'Ufficio Speciale ha dato mandato allo STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR 60.06.92, di attivare una procedura di gara aperta telematica, ai sensi dell'art. 71, del d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.108 del d.lgs. n. 36/2023;

- v) Con Decreto Dirigenziale n. 36 del 27/01/2025, l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha disposto l'indizione della relativa gara – CIG B55F03CC94 - assegnando alla procedura in parola il numero 4028/AP/2025;
- w) con decreto dirigenziale n. 375 del 12/05/2025 dell'ufficio Speciale Centrale Acquisti, la procedura di gara è stata aggiudicata alla Società, che ha offerto un ribasso del 14%;
- x) l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha accertato l'assenza dei motivi di esclusione previsti dal D.Lgs 36/2023, e ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione;
- y) le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti della Società, hanno dato tutte esito positivo, giusta comunicazione nota prot. n. PG/2025/0234084 del 12/05/2025, con la quale il RUP ha formulato proposta di aggiudicazione per assenza di elementi ostativi, dei motivi di esclusione previsti dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche di legge, relative al possesso in capo alla Società dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
- z) con Decreto Dirigenziale n. 556 del 02/07/2025, l'Ufficio Speciale ha impegnato l'importo di € 7.216.834,68 di cui € 6.560.758,80 per lavori ed € 656.075,88 per IVA in favore dell'OE LA CASCINA COSTRUZIONI S.R.L. CIG: B55F03CC94, a valere sul capitolo UO6658 del bilancio 2025-2026;
- aa) L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi

SOMME A BASE DI APPALTO	
Somme a base di appalto per LAVORI lotto 1	€ 7.584.600,79
IVA LAVORI al 10%	€ 758.460,08

- bb) l'Avvocatura regionale, con nota prot. PG/2025/0039644 del 27/01/2025, ha reso parere di propria competenza sullo schema del presente contratto;
- cc) nelle more della stipula del contratto, con nota prot. PG/2025/0272032 del 30/05/2025, è stata autorizzata la consegna in via d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 17 co. 8/9 del d.lgs. 36/2023;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la

documentazione costituita da:

- a) il capitolato speciale parte generale;
- b) il capitolato speciale lavori parte tecnica;
- c) il progetto esecutivo;
- d) il bando;
- e) il disciplinare di gara;
- f) l'offerta tecnica e l'offerta economica dell'operatore aggiudicatario, è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOD 60.04. dell'Ufficio Speciale 60.06; non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti, ad eccezione dei seguenti allegati che, sottoscritti dalle parti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:
 - 1) capitolato speciale parte generale;
 - 2) offerta tecnica presentata in sede di gara
 - 3) cronoprogramma.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato. Ed altresì:

- dalla DGR n. 30 del 18/01/2022, recante "PNRR - Linee di indirizzo MiC - Borghi - Azione A. Determinazioni", con cui la Giunta regionale della Campania ha preso atto delle "Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell'intervento 2.1 Attrattività dei Borghi, M1C3 Turismo e Cultura del PNRR";
- dal decreto del Segretario Generale n. 10 del 20 gennaio 2022 recante "Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura";
- dal disciplinare d'obblighi tra Ministero, Comune beneficiario/soggetto Attuatore e Regione sottoscritto in data 16 settembre 2022;
- dall'Accordo di Collaborazione, ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. e art. 5, comma 6 e 7, del D. Lgs. 50/2016, sottoscritto in data 28/10/2022 tra il Comune di Sanza e la Regione, in base al quale la Regione - Ufficio Speciale – ha assunto il ruolo di Soggetto Attuatore esterno per contribuire alla realizzazione del progetto "Sanza: borgo dell'accoglienza";
- dal Capitolato Speciale di Appalto e gli elaborati, gli atti ed i documenti ivi richiamati e/o ad esso allegati; dal Progetto Esecutivo dei lavori e relativi elaborati e documenti, come specificati all'art. 7 del Capitolato

Speciale di Appalto;

- dall'offerta della Società, comprensiva del prezzo e del tempo offerti, i documenti e le dichiarazioni presentate dal medesimo per la partecipazione alla gara, nonché tutti gli atti ed i documenti ivi richiamati;
- dal bando, dal disciplinare di gara e dagli ulteriori atti e documenti posti a base di gara.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società dichiara espressamente di conoscere e di aver esaminato con la massima cura e attenzione i contenuti dello stesso nonché tutti gli atti e documenti che regolano l'appalto, anche se non materialmente allegati, di accettare ed osservare la disciplina ivi contenuta, tenuto conto delle prestazioni oggetto dell'affidamento, delle particolarità di quest'ultimo, di tutte le circostanze generali e particolari atte ad influire sull'esecuzione del medesimo e tutti gli oneri connessi.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

La Regione affida alla Società che accetta, l'incarico di esecuzione dei lavori di realizzazione dell'albergo diffuso nell'ambito del progetto pilota "Sanza: il borgo dell'accoglienza" nel Comune di Sanza (SA), comprendente tutte le provviste e i mezzi d'opera ordinari e straordinari comunque necessari per dare l'opera pienamente compiuta e funzionale allo scopo cui è destinata, in conformità al progetto esecutivo posto a base di gara e secondo l'osservanza delle norme tecniche, nonché di tutte le altre norme e gli altri documenti che disciplinano l'affidamento di che trattasi (di seguito, per brevità, anche "Opera/e", "opere" o "lavori").

I lavori consistono principalmente nella esecuzione di tutti gli interventi edilizi, strutturali ed impiantistici che riguardano le opere di riqualificazione, riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, di rifacimento dei manufatti e degli impianti presenti, anche sulle aree esterne pertinenziali e no, nel rispetto degli elaborati progettuali approvati.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative, previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, dei quali La Società dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Art. 4 - Descrizione e finalità dei lavori

I lavori che la Società si obbliga a prestare si sostanzieranno nella la realizzazione dell'intervento dell'Albergo Diffuso del Comune di Sanza (SA).

L'albergo diffuso è composto da n. 22 unità abitative, attualmente con destinazione d'uso per civile

abitazione. Sono immobili inclusi nel tessuto urbanistico del borgo storico del Comune. Gli stessi complessivamente sommano una superficie abitabile di circa mq 2659. Ventuno unità abitative saranno adibite ad alloggi ed un edificio è destinato ai servizi.

Essi sono così identificati:

- immobile ID.02, Indirizzo: Vico San Bartolomeo, snc – Sanza (SA);
- immobile ID.03, Indirizzo: Via San Martino, 1 – Sanza (SA);
- immobile ID.04, Indirizzo: Piazza Plebiscito – Sanza (SA);
- immobile ID.05, Indirizzo: Via San Giovanni, 5 – Sanza (SA);
- immobile ID.08, Indirizzo: Via Achille, snc – Sanza (SA);
- immobile ID.09, Indirizzo: Via S. Giovanni – Sanza (SA);
- immobile ID.10, Indirizzo: Via Porta Girone – Sanza (SA);
- immobile ID.11, Indirizzo: Via San Giovanni – Sanza (SA);
- immobile ID.16, Indirizzo: Via Virgilio, 13 – Sanza (SA);
- immobile ID.18, Indirizzo: Piazza Plebiscito, vicolo secondo – Sanza (SA);
- immobile ID.21, Indirizzo: Via Porta San Nicola, snc – Sanza (SA);
- immobile ID.23, Indirizzo: Via San Giuliano, 6 – Sanza (SA);
- immobile ID.26, Indirizzo: Via Largo San Carlo snc – Sanza (SA);
- immobile ID.29, Indirizzo: Via Ombrosa, snc – Sanza (SA);
- immobile ID.38, Indirizzo: Via S. Bartolomeo – Sanza (SA);
- immobile ID.43, Indirizzo: Via Portello – Sanza (SA);
- immobile ID.44, Indirizzo: Via Achille, snc – Sanza (SA);
- immobile ID.52, Indirizzo: Via S. Angelo a Corte – Sanza (SA);
- immobile ID.55, Indirizzo: Via San Sebastianello – Sanza (SA);
- immobile ID.56, Indirizzo: Via San Sebastianello, snc – Sanza (SA);
- immobile ID.34, Indirizzo: Via San Sebastianello, snc – Sanza (SA);
- immobile ID.51, Indirizzo: Via Sotto S. Giovanni, 16 – Via Roma, snc – Sanza (SA).

I lavori si svolgeranno nelle aree indicate nella documentazione progettuale. Negli stessi luoghi è stabilita, agli effetti del presente contratto, la sede dell'Ufficio di Direzione dei Lavori.

I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP, arch. Luciano Marini, dell'Ufficio Speciale Grandi Opere - *UOD 04 Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e*

ambientale, nominato con Decreto Dirigenziale n.1013 del 29/12/2022 e, per la Società, dal Legale rappresentante ing. Federico Dell'Aquila.

Il Direttore Lavori (di seguito D.L.) per la Regione è individuato dall'operatore BEENG CONSORZIO STABILE SCARL C.F./P.IVA 02246450684, con sede legale in STRADA COMUNALE PIANA N. 3, 65129 PESCARA (PE), nominato con decreto dirigenziale n. 597 del 10/07/2025 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere; per la Società il Capo Progetto è il Presidente del consorzio Dr.ssa ADRIA MARINUCCI. Nelle more e fino alla contrattualizzazione dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione restano in carica le figure già individuate con decreto dirigenziale n. 396 del 16/05/2025 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata alla Società esecutrice con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Al Responsabile Unico del Progetto (di seguito, per brevità, anche "RUP") sono affidati tutti i compiti attinenti alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto nei limiti delle attribuzioni di cui al presente contratto ed agli altri atti e documenti che regolano l'appalto.

La Regione conferisce mandato al Direttore dei Lavori quale suo rappresentante, per quanto attiene all'esecuzione dell'appalto nei limiti delle attribuzioni previste per legge. La Direzione Lavori ha le funzioni ed i compiti di sovrintendenza, coordinamento e controllo, e vigila che l'esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto del contratto e degli altri documenti che regolano l'appalto nonché delle regole dell'arte, nella piena osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili, ed in genere compie tutte le attività e ha gli obblighi e le responsabilità ad esso demandate dalla legge e attribuite dal committente. Il Direttore Lavori potrà avvalersi di collaboratori ed ausiliari qualificati ai sensi di legge.

La Società è tenuta ad osservare, riconoscere ed eseguire sia in ambito operativo che amministrativo gli ordini scritti della Direzione Lavori, fatta salva la facoltà di presentare riserva ai sensi dell'art. 55 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il RUP, il DL e la Regione hanno la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sui lavori.

A tal fine, potranno formulare direttive, assistere ai lavori, effettuare controlli, ordinare prove e, se necessario, disporre la sospensione dei lavori per gli accertamenti, fermo restando l'obbligo della Società di fornire i chiarimenti e le prove richieste.

La vigilanza effettuata dai suddetti soggetti non esclude o riduce la responsabilità della Società per la regolare esecuzione dei lavori e quella per danni diretti o indiretti comunque causati.

Art. 5 - Decorrenza del contratto

Il termine di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto è stabilito in 251 (duecentocinquantuno)

giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dal 03/07/2025, come risulta dai verbali di consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge in via d'urgenza, in particolare, da quello sottoscritto in data 2 luglio 2025 recante n protocollo PG/2025/0338148.

Art. 6 - Obbligazioni ed esecuzione del contratto

La Società si obbliga ad eseguire i lavori nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) Le attività oggetto del presente contratto devono soddisfare il principio del DNSH, ovvero non devono arrecare danno significativo all'ambiente, a tal fine sono previste verifiche del rispetto di tale principio nella fase ex-ante, in itinere, ex-post, cui La Società è obbligato a collaborare attivamente, anche con la produzione della documentazione probatoria pertinente, come meglio precisato all'art. 2.2 del Capitolato Speciale d'Appalto- parte generale – e nell'elaborato progettuale denominato “Relazione di sostenibilità dell'opera – DNSH”.
- b) La Società dovrà ottemperare alle raccomandazioni contenute nei documenti di progetto e a quanto ulteriormente offerto in sede di gara.
- c) Fermo restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, la Società, che assume con la sottoscrizione del presente contratto ogni correlata responsabilità, è tenuto all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- d) La Società ha redatto e consegnato alla Regione e al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva il Piano Operativo di Sicurezza attinente alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
- e) La Società può presentare proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento senza che esse diano luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza costituiscono parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi e ripetute violazioni degli stessi da parte della Società ne costituiscono causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del c.c.
- f) La Società accetta con la firma del presente contratto gli elaborati del Progetto Esecutivo, e dichiara espressamente d'avere perfetta e particolareggiata conoscenza degli elaborati stessi e di averli verificati. Dichiara pertanto di riconoscere il progetto esecutivo perfettamente realizzabile e di assumere piena e completa responsabilità della sua esecuzione. Tutti gli adeguamenti al progetto esecutivo non sostanziali, necessari in relazione all'effettivo stato dei luoghi, sono a carico della Società.
- g) La Società dichiara di assumere a proprio carico l'onere per lo svolgimento di ogni e qualsiasi procedura relativa alle interrelazioni con altri Enti ed Amministrazioni nonché l'onere per l'acquisizione di permessi, autorizzazioni, concessioni ed, in genere, pratiche relative ad interferenze con strade,

acquedotti, linee elettriche, telefoniche, ecc., ivi compresi eventuali canoni, il tutto fino al collaudo definitivo ed ancora, gli oneri per deviazioni stradali, spostamento di fili, tralicci, condutture e similari. La Società, pertanto, è responsabile di tali adempimenti e non potrà avanzare nei confronti della Regione alcuna azione di rivalsa per oneri, ritardi od omissione comunque verificatosi. La Società, nell'espletamento di tutte le pratiche relative, dovrà tenere preventivamente e contestualmente informato il Direttore dei Lavori ed attenersi alle direttive che, eventualmente, al riguardo saranno impartite. Qualunque ritardo nell'acquisizione o nello svolgimento di dette attività non consentirà alla Società stessa di chiedere sospensioni dei lavori.

h) La Società prende atto che i lavori si sviluppano in zone abitate, in un particolare contesto storico urbanistico. Esso dovrà provvedere a tutte le cautele, opere ed accorgimenti necessari a che l'esercizio non sia interrotto.

Art. 7 - Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo dei lavori è fissato in € 6.560.758,80 (seimilionicinquecentosessantamilasettecentocinquantesotto/80), al netto di I.V.A., come per legge (di cui 271.443,73 €. per oneri sicurezza) con il quale la Società si intende compensata di tutti gli obblighi e oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Il contratto è stipulato interamente "a corpo".

I pagamenti in acconto saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, ferma l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023 nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto - Parte Generale, all' Art. 2.18.

La Società avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 300.000,00 (trecentomila).

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL; il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Società (o altro).

Art. 8 - Clausola Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, è prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire. Al verificarsi di detti eventi il corrispettivo sarà adeguato secondo gli indici sintetici, individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art.

60 del D.lgs. 36/2023. La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta della Società, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Art. 9 – Garanzia definitiva

La Regione dà atto che la Società ha prestato un'idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dall'art. 106, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 03/07/2025 n. 450278935, stipulata con Generali Italia s.p.a. (Agenzia di ROMA TUSCOLANA Cod. 543 00 Generali Italia S.p.A., con sede in Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), per un importo pari a Euro 514.363,49, (cinquecentoquattordicimilatrecentosessantatre,49) corrispondente al 7,84% del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

La garanzia fideiussoria viene rilasciata Generali Italia S.p.A. ed è prestata ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le disposizioni previste nello Schema Tipo 1.2, in quanto ancora applicabile, integrato dalle disposizioni che seguono.

In ragione dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023 ed in attesa dell'approvazione dei nuovi Schemi tipo relativi alle garanzie ai sensi dell'art. 117, comma 12 del suddetto Decreto, si precisa che:

- nel testo della Scheda di polizza, dello Schema Tipo e delle ulteriori eventuali condizioni, i riferimenti normativi al D.lgs. n. 50/2016 devono intendersi effettuati alle corrispondenti norme del D.lgs. n. 36/2023, automaticamente sostituite a quelle pregresse;
- pertanto, la garanzia s'intende prestata ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e le eventuali disposizioni in contrasto devono ritenersi prive di effetto alcuno.

La garanzia contiene la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.

Così come prescritto al comma 12 dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, la garanzia fideiussoria presentata è conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La garanzia fideiussoria prevede, altresì, la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Regione per l'eventuale indebito.

È stato designato dal garante per i rapporti con la Regione l'ing. Federico dell'Aquila.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla società anche quelli

a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La Regione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso, la Società è tenuta a reintegrare la garanzia di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Detta polizza fideiussoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché ad esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti dell'Amministrazione.

Art. 10 Polizza assicurativa

Ai sensi del comma 10 dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, l'esecutore dei lavori, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a costituire e consegnare alla Regione Campania, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo corrispondente all'importo contrattualizzato. Detta polizza dovrà assicurare la Regione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa deve avere decorrenza dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Regione.

Detta polizza assicurativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè ad esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti dell'Amministrazione.

Art. 11 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b. modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c. la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d. la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e. ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f. violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g. decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

La Regione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa da comunicarsi alla Società - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;

- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dall'art. 9 del presente Contratto
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere la Società;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 24 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- i) adozione di comportamenti contrari ai principi sanciti nel Protocollo di legalità della Regione Campania;
- j) (*eventuale*) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
- m) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023;
- n) frode nell'esecuzione del Contratto;
- o) mancato rispetto degli obblighi previsti dal GDPR 679/2006 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione;
- p) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl 90/2014 convertito in legge 114 del 2014".
- q) inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 16 del presente Contratto.

La Regione ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto

della disposizione di cui all'art. 2.10 del Capitolato.

In caso di risoluzione, la Regione ha il diritto di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Regione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Società inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, la Società si impegna, sin d'ora, a fornire alla Regione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità della Società, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Regione per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Regione non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023.

Altresì, le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto di cui al successivo art. 12 le disposizioni degli art. 122 e 123 del d. lgs. n. 36/2023, le pertinenti disposizioni del d. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., del Codice civile e all'articolo 2.10 del capitolato d'appalto – parte generale - richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 12 - Recesso

La Regione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione alla Società - a mezzo PEC - con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso la Società dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

La Società avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II 14 al Codice, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a qualunque titolo.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal

presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 13 Obblighi della Società in caso di recesso o di risoluzione

Ai sensi dell'art. 122, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, nei casi di risoluzione del contratto, La Società provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Regione; in caso di mancato rispetto del termine, la Regione provvede d'ufficio addebitando alla Società i relativi oneri e spese.

Ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14, nei casi di recesso, La Società deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Regione nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 14 - Ritardi nelle prestazioni – Penali – Premi di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del D.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della Società commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Nello specifico, in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti nei Contratti Attuativi per l'ultimazione dei lavori o delle forniture o dei servizi, viene applicata una penale giornaliera di 1‰ dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo/verifica di conformità finale. L'affidatario dovrà emettere regolare nota di credito corrispondente all'importo di dette penali. La liquidazione del corrispettivo finale è subordinata alla ricezione della nota di credito.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte della responsabile della Regione alla Società (indicare il soggetto fisico (ad es. Dirigente responsabile dell'UOD o responsabile del procedimento) che provvederà al rilevamento e all'applicazione delle penali) entro il

termine di 30 giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla Società le penali come sopra indicate.

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.

Ai sensi dell'art. 126 c. 2 del d.lgs. 36/2023, se l'ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e se l'esecuzione dell'appalto è conforme alle obbligazioni assunte, alla Società è riconosciuto un premio di accelerazione calcolato in misura giornaliera pari all'1‰ (1 per mille) dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo complessivo del 10%.

Art. 15 - Clausola di manleva

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 16 - Obblighi sociali

La Società si obbliga, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale [o] quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché agli obblighi derivanti da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente.

Le parti danno atto che il CCNL indicato negli atti di gara, applicabile al personale dipendente impiegato nel presente appalto è Edilizia. L'impresa dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente il CCNL Edilizia che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Regione negli atti di gara. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Resta inteso che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Società per la prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all'escussione della garanzia fideiussoria. La persistente violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 17 - Vigilanza e controllo

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata – ognuno per le proprie competenze - al Dirigente dell'UOD/ Direttore Generale/ Responsabile del Procedimento/Direttore dei Lavori e verrà esercitata dalla data di consegna lavori.

Art. 18 – Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti della Società inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Regione è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi

confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante comunicazione al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Il contraente si obbliga, altresì, ad inserire nel contratto con il subappaltatore la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136/2020.

Ai fini del rispetto di quanto indicato dall'art.119 comma 11 del d. lgs. n. 36/2023, il contraente è obbligato a trasmettere, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Resta fermo che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 19 - Proprietà degli elaborati

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali, ivi compresi documenti preparatori, generati dalla Società nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Regione potrà introdurre agli elaborati consegnati dalla Società tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto alla Società medesima e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 20 - Obblighi di riservatezza

La Società (o altro) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

La Società dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"),

circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 22 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni

necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società.

Art. 23 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 24– Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 25 - Obblighi nascenti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 26 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.

La Società ha comunicato con nota PEC in data 3 giugno 2025 gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

La Società si obbliga a comunicare alla Regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 15 giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 27 - Codice del comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 612 del 14.11.2024 (pubblicato sul BURC n. 83 del 02.12.2024). La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 28 – Collegio consultivo tecnico

Prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori e comunque non oltre dieci giorni da tale data, sarà costituito il Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215 del Dlgs 36/2023.

Il collegio consultivo tecnico sarà formato da 3 componenti, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, con le caratteristiche e modalità precisate dall'Allegato V.2 al Dlgs 36/2023.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri, o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Articolo 29 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) REGIONE: progettazione@pec.regione.campania.it
- 2) SOCIETA': lacascinaostruzionisrl@pec.it

Art. 30 - Imposte e spese

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo sono state versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica.

Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante Vicario ho ricevuto il presente contratto, che è stato redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, ed è composto da venticinque pagine di cui ventiquattro per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante Vicario, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante Vicario, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).



Firmato digitalmente da:
FEDERICO DELL'AQUILA
Firmato il 01/08/2025 16:25

Seriale Certificato: 13745268934664263202488856708947757507

Valido dal 30/07/2024 al 30/07/2027

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Documento firmato da:
Fabrizio Manduca
01.08.2025 14:27:20 UTC

Documento firmato da:
DARIO FONZO
01.08.2025 14:29:10 UTC

Data: 06/08/2025 ora: 19:59:04

Ricevuta di Pagamento

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 01/08/2025

Ora invio: 16:54:13

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 227343903

Identificativo attribuito dall'utente: 1

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 20243009832

Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 700,00 Euro

L'importo e' stato addebitato in data: 01/08/2025

Atto con Repertorio: 14888/2025

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo	Importo
9802 IMPOSTA DI BOLLO	500,00 Euro
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro

Ricevuta del: 01/08/2025 ora: 16:54:18

Utc: 1754060053711069

Utc_string: 2025-08-01T16:54:13.711069+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 01/08/2025

Ora invio: 16:54:13

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 1

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 227343903

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FNZDRA76E07F839B

Ufficio delle entrate competente:

TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 700,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14888/2025 (del codice fiscale: FNZDRA76E07F839B)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 36233 del 01/08/2025

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	500,00 Euro	